

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 21/12

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
27 FEBBRAIO 2012

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **27 FEBBRAIO 2012** alle ore **18:45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri:

ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito - IOCOLA Alessandro - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RUSSO Anna Maria - VERSACI Maurizio.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - IMBESI Serena.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE BABY XITTER.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE BABY XITTER.

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Dennis MASERI, riferisce:

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale n. 186 "Regolamento per la Concessione di locali da parte delle Circoscrizioni", il Consiglio Circoscrizionale ha approvato con deliberazione n. mecc. 2007 – 03454/085, esecutiva dal 21 giugno 2007, il "Regolamento d'uso dei locali di proprietà civica assegnata alla Circoscrizione". L'art. 2 del citato regolamento circoscrizionale prevede che l'uso dei locali circoscrizionali sia concesso a gruppi, enti o associazioni per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, culturali e ricreative.

Nell'ambito delle attività d'ordine culturali e sociali ed in continuità con il passato, è pervenuta la richiesta di rinnovo di utilizzo a titolo gratuito dei locali circoscrizionali di corso Agnelli 156 (ex alloggio custode) da parte dell'Associazione "Baby – Xitter".

L'Associazione "Baby – Xitter", operante già dal 2006, ricopre finalità di promozione sociale, in quanto svolge il primo servizio in Italia di baby-sitting specialistico a domicilio per bimbi e ragazzi diversamente abili.

L'Associazione collabora da tempo con i Servizi Sociali della Città e con altre Circoscrizioni per il servizio di affidamento di minori disabili e promuove corsi di formazione per Assistenti Domiciliari di bimbi diversamente abili in collaborazione con altri Enti.

L'Associazione intende, inoltre, sviluppare una particolare sinergia ed un rapporto di collaborazione formativa con i Servizi Sociali della Circoscrizione.

Vista la validità ed il carattere sociale dell'iniziativa presentata si propone di approvare la gratuità della concessione, ai sensi della lettera B punto 1 e fatti salvi i punti A1, A2, A4, A5 dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186), dell'alloggio ex custode di corso Agnelli n. 156, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 20, per una durata di undici mesi dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, per circa n. 2.900 ore.

L'associazione dovrà produrre, entro trenta giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti dell'attività stessa.

Considerato l'uso ed i fini sociali dell'iniziativa le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento escluso l'utenza telefonica) come per il passato sono a carico dei Settori competenti della Città.

Si attesta che la suddetta associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.Lgs. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da documentazione acquisita ed allegata al presente provvedimento.

E' considerato, inoltre, pienamente sussistente l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di promozione sociale, accompagnamento e sostegno alla famiglia, formazione di operatori socio-assistenziali, quale quella oggetto del presente provvedimento. Si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell'art. 6 comma 9 L. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico.

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l'efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di socializzazione, aggregazione, sostegno e di riflessione ed educazione civica offerte ai cittadini in difficoltà ed in particolare ai soggetti disabili ed alle loro famiglie, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella seduta della I e IV commissione congiunta del 23 febbraio 2012.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto.
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, ai sensi del punto B1 e fatti salvi i punti A1, A2, A4, A5 dell'art. 5 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186), la gratuità della concessione dei locali, per una durata di undici mesi dall'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione,:
 - dell'alloggio ex custode di corso Agnelli 156 a favore dell'Associazione "Baby - Xitter", C.F. 97671370019 con sede legale in via Oslavia 22 - 10153 Torino, per circa n. 2.900

ore. L'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 che si allega alla presente.

2. di stabilire che l'associazione dovrà produrre, entro trenta giorni dalla conclusione del programma una relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti dell'attività stessa;
3. di stabilire che le spese relative alle utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l'utenza telefonica) sono a carico dei Settori competenti della Città;
4. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento della concessione dei locali di cui al punto precedente;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^a Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	23
VOTANTI	20
VOTI FAVOREVOLI	20
VOTI CONTRARI	//
ASTENUTI	3 (BARLA – RUSSO – VERSACI)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^a ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, ai sensi del punto B1 e fatti salvi i punti A1, A2, A4, A5 dell'art. 5 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186), la gratuità della concessione dei locali, per una durata di undici mesi dall'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione,:
 - dell'alloggio ex custode di corso Agnelli 156 a favore dell'Associazione "Baby – Xitter", C.F. 97671370019 con sede legale in via Oslavia 22 - 10153 Torino, per circa n. 2.900 ore. L'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 che si allega alla presente.
2. di stabilire che l'associazione dovrà produrre, entro trenta giorni dalla conclusione del programma una relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti dell'attività stessa;
3. di stabilire che le spese relative alle utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l'utenza telefonica) sono a carico dei Settori competenti della Città;
4. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento della concessione dei locali di cui al punto precedente.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione 2[^], pone ora in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	23
VOTANTI	21
VOTI FAVOREVOLI	20
VOTI CONTRARI	1
ASTENUTI	2 (BARLA – VERSACI)

Il Consiglio di Circostrizione 2[^] con n. 20 voti favorevoli, attesa l'urgenza, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[°] comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.